

ALLEGATO ^B N. 124 DI MODERAZIONE

113 47.01
SECRETARIO GENERALE
[Signature]



COMUNE DI
OSIMO

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
ED ALTRI BENEFICI DI DIVERSA NATURA**

SOMMARIO

CAPO I

NORME GENERALI

		n.Pag.
TITOLO I	NORME GENERALI	
Art. 1	Oggetto del Regolamento	5
Art. 2	Definizioni	5

CAPO II

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

TITOLO II	LIBERE FORME ASSOCIATIVE	
Art. 3	Promozione e valorizzazione libere forme associative	6
Art. 4	Albo comunale delle libere forme associative	6
Art. 5	Modalità d'iscrizione e cancellazione dall'albo	7
Art. 6	Effetti dell'iscrizione	7
Art. 7	Settori d'intervento	8
Art. 8	Attività nel settore dell'Educazione e della Formazione	8
Art. 9	Attività nel Settore Sportivo	8
Art. 10	Attività nel Settore Culturale e del Tempo Libero	11
Art. 11	Attività nel Settore Sociale	12
Art. 12	Attività nel Settore Turistico	13
Art. 13	Attività nel Settore della Tutela Ambientale	13
Art. 14	Attività nel Settore Promozione Economica	13

TITOLO III	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	
Art. 15	Soggetti beneficiari delle sovvenzioni contributi	14
Art. 16	Scopo delle sovvenzioni e dei contributi	14
Art. 17	Carattere delle sovvenzioni e dei contributi	14
Art. 18	Procedura per l'assegnazione sovvenzioni e contributi	14
Art. 19	Criteri per la concessione sovvenzioni e dei contributi	15
Art. 20	Concessione delle sovvenzioni e dei contributi	15
Art. 21	Erogazione delle sovvenzioni e contributi	16

2

TITOLO VI	VANTAGGI ECONOMICI ALLA PERSONA	
Art. 46	Vantaggi economici alla persona	32
Art. 47	Soggetti beneficiari dei "vantaggi economici"	32
Art. 48	Parametri per l'accesso ai vantaggi economici	33

CAPO V

SOMMARIO

CAPO I

NORME GENERALI

		n.Pag.
TITOLO I	NORME GENERALI	
Art. 1	Oggetto del Regolamento	5
Art. 2	Definizioni	5

CAPO II

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

TITOLO II	LIBERE FORME ASSOCIATIVE	
Art. 3	Promozione e valorizzazione libere forme associative	6
Art. 4	Albo comunale delle libere forme associative	6
Art. 5	Modalità d'iscrizione e cancellazione dall'albo	7
Art. 6	Effetti dell'iscrizione	7
Art. 7	Settori d'intervento	8
Art. 8	Attività nel settore dell'Educazione e della Formazione	8
Art. 9	Attività nel Settore Sportivo	8
Art. 10	Attività nel Settore Culturale e del Tempo Libero	11
Art. 11	Attività nel Settore Sociale	12
Art. 12	Attività nel Settore Turistico	13
Art. 13	Attività nel Settore della Tutela Ambientale	13
Art. 14	Attività nel Settore Promozione Economica	13

TITOLO III	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	
Art. 15	Soggetti beneficiari delle sovvenzioni contributi	14
Art. 16	Scopo delle sovvenzioni e dei contributi	14
Art. 17	Carattere delle sovvenzioni e dei contributi	14
Art. 18	Procedura per l'assegnazione sovvenzioni e contributi	14
Art. 19	Criteri per la concessione sovvenzioni e dei contributi	15
Art. 20	Concessione delle sovvenzioni e dei contributi	15
Art. 21	Erogazione delle sovvenzioni e contributi	16

Art. 22	Controlli	17
Art. 23	Decadenza dai benefici	17

CAPO III

INTERVENTI ECONOMICI ALLA PERSONA

TITOLO IV	CONCESSIONE DI "SUSSIDI"	
Art. 24	Soggetti beneficiari dei sussidi	18
Art. 25	Scopo dei sussidi	18
Art. 26	Carattere dei sussidi	18
Art. 27	Procedure per l'assegnazione di sussidi	19
Art. 28	Procedure per la richiesta e l'erogazione del sussidio "una tantum"	19
Art. 29	Sussidi continuativi: Principi e Suddivisioni	20
Art. 30	Sussidi mensili "minimo vitale" criteri procedurali	20
Art. 31	Sussidi mensili "minimo vitale" Parametri	21
Art. 32	Assistenza domiciliare polivalente a favore di anziani ed inabili	22
Art. 33	Servizi sostitutivi della famiglia sussidi per integrazioni rette istituti	22
Art. 34	Compartecipazione al costo	23
Art. 35	Affido semi - residenziale di minori in comunità e affido diurno a famiglie	25
Art. 36	Erogazione dei "sussidi"	26
Art. 37	Servizi per l'integrazione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione	26

CAPO IV

VANTAGGI ECONOMICI

TITOLO V	VANTAGGI ECONOMICI ALLE FORME ASSOCIATIVE	
Art. 38	Vantaggi economici alle forme associative	27
Art. 39	Determinazione del canone	28
Art. 40	Caratteristica delle concessioni e locazioni	28
Art. 41	Canone simbolico	29
Art. 42	Modalità di richiesta del beneficio	30
Art. 43	Pluralità di interessi	31
Art. 44	Concessione delle provvidenze	31
Art. 45	Decadenza del beneficio	31

TITOLO VI	VANTAGGI ECONOMICI ALLA PERSONA	
Art. 46	Vantaggi economici alla persona	32
Art. 47	Soggetti beneficiari dei "vantaggi economici"	32
Art. 48	Parametri per l'accesso ai vantaggi economici	33

CAPO V

ALTRI BENEFICI DI DIVERSA NATURA

TITOLO VII	ALTRI BENEFICI ALLE PERSONE	
Art. 49	Prestiti sull'onore Destinatari	34
Art. 50	Tipologia intervento	34
Art. 51	Ammissione	34
Art. 52	Requisiti	34
Art. 53	Ammontare del prestito	35
Art. 54	Erogazione	35
Art. 55	Verifiche	35
Art. 56	Inadempienza	35
TITOLO VIII	ALTRI BENEFICI ALLE FORME ASSOCIATIVE	
Art. 57	Concessione di patrocinio	35

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE GENERALI FINALI

TITOLO IX	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
Art. 58	Disposizioni transitorie	37
TITOLO X	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 59	Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o privati	37
Art. 60	Leggi ed atti regolamentari	37
Art. 61	Disposizioni generali	38
Art. 62	Utilizzo dei dati personali	38
Art. 63	Rinvio normativo	38
Art. 64	Albo dei beneficiari di provvidenze economiche	39
Art. 65	Entrata in vigore	39

CAPO I

NORME GENERALI

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, N. 241, criteri e le modalità per la concessione alle Forme associative ed ai singoli utenti di:
 - a) sovvenzioni;
 - b) contributi;
 - c) sussidi;
 - d) vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati;
 - e) altri benefici di diversa natura.
2. L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per concessioni di **sovvenzioni**, si intende il finanziamento totale, con interesse agevolato o fondo perduto, di iniziative sociali, scolastiche, culturali, sportive, scientifiche o di ricerca, finalizzate al perseguimento di un pubblico interesse;
- b) per concessione di **contributi** si intende la corresponsione di somme a fondo perduto a parziale copertura di spesa per attività sociali, scolastiche, culturali, sportive, scientifiche e di ricerca, volte al perseguimento di un interesse pubblico;
- c) per concessione di **sussidi** si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti, in via generale al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, nonché a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino come enunciato dall' art. 38 della Costituzione. I sussidi possono essere erogati anche sotto forma di servizio;
- d) per concessione di **vantaggi economici** si intende la fruizione di un bene di proprietà dell' Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o con corrispettivo ridotto;
- e) per concessione di **patrocini** si intende il riconoscimento da parte del Comune della validità dell'iniziativa proposta, il quale non comporta direttamente od indirettamente benefici economici o di altra natura;
- f) per concessione di **altri benefici di diversa natura** si intendono principalmente le concessioni in uso di beni mobili o immobili di proprietà del Comune o dallo stesso messi a disposizione, oltre ai servizi resi con costo a carico del Comune.

CAPO II

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

TITOLO II

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART.3

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. L'Amministrazione comunale conforma la propria attività di governo locale alla realizzazione del contenuto costituzionale dello sviluppo della personalità dell'individuo e della garanzia dei suoi diritti inviolabili da conseguire anche nel contesto delle formazioni sociali, di cui pertanto riconosce l'utilità nel perseguimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
2. Conseguentemente nell'ambito delle materie di sua competenza e nel rispetto della loro autonomia, valorizza la spontanea nascita e lo sviluppo autonomo di associazioni, enti, fondazioni, istituzioni, comitati ed organizzazioni di volontariato, ed in genere di tutti quegli organismi privati operanti nel suo territorio e non orientati allo scopo di lucro:
3. A tal fine, quando ciò non contrasti concretamente con la tutela di principi costituzionali di imparzialità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, il Comune, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, promuove e garantisce l'attiva partecipazione delle dette formazioni sociali all'esercizio delle proprie funzioni assicurando l'armonizzazione delle finalità pubbliche del Comune con quelle private degli enti associativi ed assimilati.
4. L'attività consultiva, di proposta o di stimolo viene attuata dalle predette formazioni nelle apposite consulte di settore, ai sensi e per gli effetti dello Statuto e dell'apposito Regolamento, approvato con atto C.C. n. 185/2000 e modificato con atto C.C. 22/2001 seguendo le apposite procedure.

ART. 4

ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Ai sensi del comma 6 art. 38 dello Statuto, è tenuto presso il settore Affari Generali uno speciale albo comunale delle libere forme associative istituito con atto C.C. 36/1998.
2. L'albo è distinto per singole categorie formulate sia per tipologia della forma sociale (associazioni, enti riconosciuti, fondazioni, istituzioni, comitati etc.) che per scopo sociale (sportive, sociali, culturali, etc.).
3. Tale albo è aggiornato annualmente.

ART. 5
MODALITA' D'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. L'iscrizione all'albo è disposta dal Sindaco, dietro apposita istruttoria del dirigente competente, al quale deve essere indirizzata la relativa domanda utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, previo accertamento dei fini d'interesse generale o diffusi perseguiti e del numero degli associati, al fine di assicurare una adeguata rappresentatività.
2. Nella domanda devono essere specificati la denominazione della Forma associativa, la sede o il recapito, il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Osimo.
3. Alla domanda devono essere allegate:
 - a. copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b. relazione sull'attività svolta e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare;
 - c. elenco dei soci e componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttivo.Il Sindaco qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti ne fa richiesta alla Forma Associativa.
4. La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti. Prima del rigetto il Sindaco invita la Forma Associativa a presentare le proprie osservazioni.
5. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Albo deve essere immediatamente comunicato al Sindaco dal rappresentante legale o dal referente di cui al comma 2.
6. Con periodicità annuale, si procede all'aggiornamento dell'Albo comunale ed alla sua pubblicizzazione all'Albo pretorio comunale. A tal fine le formazioni sociali già iscritte all'albo in oggetto dovranno presentare dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e depositare eventuali modifiche statutarie e/o sulla compagine sociale e/o cariche elettive, rispetto all'anno precedente.

ART. 6
EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per far parte delle consulte di settore delle Forme Associate.
2. Nessuna Forma Associativa può partecipare a più di due consulte di settore.
3. L'ammissione ad ulteriori consulte è subordinata all'effettiva attività svolta con continuità dalla Forma Associativa in altri settori.
4. Le Forme Associate iscritte all'albo possono richiedere sovvenzioni, contributi, vantaggi economici o la concessione di locali da adibire a loro sede, anche a canone ridotto nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 7
SETTORI D'INTERVENTO

1. Il Comune di Osimo, ai sensi degli artt. 12-13-14-38 dello Statuto promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati finalizzate a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, nei seguenti settori d'intervento:
 - educativo;
 - ricreativo e sportivo;
 - culturale e scientifico;
 - sociale e socio-assistenziale;
 - promozione turistica;
 - tutela ambientale;
 - promozione economica.

ART. 8
ATTIVITA' NEL SETTORE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

1. Le sovvenzioni i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere concessi per:
 - attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e universitario;
 - iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
 - incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti d'interesse della Scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
 - attività d'interesse pedagogico-didattico, di aggiornamento e formazione del personale docente;
 - interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuola;
 - iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extra comunitari.

ART. 9
ATTIVITA' NEL SETTORE SPORTIVO

1. Le sovvenzioni i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere concessi per le manifestazioni sportive e/o le attività svolte prioritariamente in campo dilettantistico da Forme associative che curano i settori giovanili e svolgono attività agonistica.
2. Il Comune di Osimo destina sul Bilancio di Previsione apposito stanziamento di spesa per contributi a Forme associative sportive, manifestazioni sportive, attività sportive scolastiche ministeriali e per la gestione di alcuni impianti sportivi, così ripartito:

A) il 40% sarà destinato alle Forme associative sportive affiliate alle rispettive Federazioni riconosciute dal CONI, per l'attività svolta prioritariamente in campo dilettantistico, che curano i settori giovanili e svolgono attività agonistica.
Le modalità ed i requisiti per l'erogazione dei contributi sono regolati dal successivo comma 4.

B) il 30% sarà destinato all'organizzazione di Manifestazioni sportive.
Le modalità ed i requisiti per l'erogazione dei contributi sono regolate dal successivo comma 5.

C) il 30% sarà destinato alle Attività dell'Assessorato secondo quanto previsto nel successivo comma 15.

3. **A –Contributi a Forme Associative Sportive**

Il Comune di Osimo, per le finalità e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, nel rispetto della lettera A), concede contributi a favore di Forme Associative sportive che rispondano alle seguenti prescrizioni:

a) che esulino da qualsiasi aspetto professionistico, e commerciale sia come ragione sociale che come prestazione d'opera;

b) che dispongano nell'ambito societario di un settore giovanile affiliato a Federazione, privilegiato e curato, e che svolga attività federale con continuità nel tempo;

c) che propongano attività sportiva al settore giovanile in forma gratuita o, quantomeno, a prezzi che l'Amministrazione Comunale, opportunamente e formalmente informata sull'entità degli stessi possa ritenere congrui in relazione all'attività sportiva svolta;

d) che l'attività sportiva proposta ai giovani, abbia un seguito nel tempo con l'inserimento degli stessi nel settore agonistico più rappresentativo della Società stessa.

e) che risultino aver esercitato l'attività riconosciuta, di cui ai punti precedenti, per almeno un anno.

f) che svolgano attività con coinvolgimento promozionale e di immagine sulla comunità locale o all'esterno del territorio.

4. I singoli contributi, comunque, non potranno eccedere il 30% della spesa documentabile sostenuta dalla Forma Associativa per la diffusione e promozione della pratica dell'attività sportiva, risultante da apposita autocertificazione.

5. Le Forme Associative sportive in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere a) b) c) d) che intendano fruire dei contributi per l'attività sportiva, devono, entro il 30 ottobre di ogni anno, inviare motivata istanza al Sindaco del Comune di Osimo. All'istanza dovranno essere allegate:

- **attestazione** comprovante il pagamento delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali riferita all'anno agonistico appena concluso;

- **dichiarazione**, sottoscritta dal Presidente societario, che la Forma Associativa si configura nei requisiti richiesti dal precedente articolo 3 comma 1 del presente Regolamento;

- **copia** della documentazione attestante l'affiliazione nell'anno agonistico appena concluso a Federazione Sportiva con relativi quadri sociali e tecnici (per questi ultimi è obbligatorio il possesso, documentato, del tesserino di allenatore federale.)

6. La mancanza o l'irregolarità di tutta o parte della documentazione richiesta alla data del 30 Ottobre precluderà l'accesso al contributo.
7. Il Dirigente responsabile del servizio, esaminata e valutata la documentazione, sentito l'Assessore, in esecuzione del presente Regolamento propone l'approvazione dei singoli contributi da concedere con le modalità del successivo art. 20.
8. **B- contributi per manifestazioni sportive**
Il Comune di Osimo, per le finalità e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, nella quota di cui alla lettera B), concede alle Forme Associative Sportive contributi per l'organizzazione di Manifestazioni sportive nel territorio comunale, diverse ed esulanti da campionati federali ripetuti nel tempo.
9. Detti contributi saranno commisurati alla capacità, alla qualità e alla rilevanza delle Manifestazioni stesse, anche per quanto concerne sia la divulgazione dello sport e la pratica dell'attività sportiva, che la promozione della Città di Osimo oltre i confini comunali.
10. I contributi comunali di cui al comma 9 del presente articolo non potranno superare il 50% della spesa, documentata e ritenuta ammissibile, sostenuta per l'organizzazione di ogni singola Manifestazione, fatta eccezione per le Manifestazioni di cui al successivo comma 11.
11. Ai limiti di cui al comma precedente si potrà derogare, dopo apposita particolare valutazione della Giunta Comunale, per Manifestazioni di eccezionale rilievo che siano oggetto di trasmissioni televisive su reti Nazionali.
12. I soggetti che intendono fruire dei contributi di cui al presente articolo, devono, entro il termine tassativo del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello della Manifestazione, (ciò allo scopo di redigere un calendario annuale organico) inviare motivata istanza al Sindaco del Comune di Osimo. All'istanza, pena l'esclusione dal programma dei benefici, dovranno essere allegate:
 - A) relazione illustrativa, anche sommaria, della Manifestazione, contenente tra l'altro:
 - a - la disciplina sportiva oggetto della Manifestazione;
 - b - il livello della Manifestazione;
 - c - la presumibile data della Manifestazione;
 - B) copia sintetica del Bilancio di Previsione (Entrate - Uscite) riguardante la Manifestazione;
 - C) quant'altra documentazione il richiedente ritenesse utile inviare a corredo dell'istanza stessa;
13. Entro il 31/12 dell'anno in cui si svolge la Manifestazione dovrà essere presentata copia sintetica del Bilancio Consuntivo della Manifestazione stessa, completo delle spese documentate e quietanzate.

14. Il Dirigente responsabile del servizio, esaminata e valutata la documentazione, sentito l'Assessore, in esecuzione del presente Regolamento propone l'approvazione dei singoli contributi da concedere con le modalità del successivo art. 20.
15. **C- Attività Assessorato:**
Il Comune di Osimo nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 2, destina la quota prevista al comma 2 lettera C) alle attività sportive ed alle iniziative, proprie dell'Assessorato allo Sport, o a quelle esterne per le quali lo stesso collabori con particolare evidenza.
16. **D – Campionati Sportivi Studenteschi:**
Il Comune di Osimo, per le finalità e nei limiti dello stanziamento di bilancio, interviene per lo svolgimento dell'attività sportiva nelle scuole finalizzata alla partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi.
17. Allo scopo, i Dirigenti scolastici, sulla base di decisioni dei rispettivi Organi Collegiali, dovranno documentare al Comune di Osimo l'adesione a detti campionati.
18. L'intervento economico del Comune per detta attività si concretizzerà nell'assunzione diretta di spese e nella elargizione di contributi. Detti contributi, che non potranno superare il 40% delle somme stanziare in bilancio per dette manifestazioni, dovranno comunque essere finalizzati dalle Scuole all'attività sportiva.
19. Il Dirigente responsabile del servizio, esaminata e valutata la documentazione, sentito l'Assessore, in esecuzione del presente Regolamento propone l'approvazione dei singoli contributi da concedere con le modalità del successivo art. 20.

ART. 10

ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO

1. Le sovvenzioni i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere concessi per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, ed altre Forme associative, e sono rivolti principalmente a favore dei soggetti che:
 - a) svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di Osimo di attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - c) organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
2. L'apposito finanziamento previsto annualmente nel bilancio di Previsione per le contribuzioni viene suddiviso come segue:
 - a) 75 % per il mantenimento di attività didattiche e formative svolte o promosse sul territorio comunale da almeno tre anni, con un coinvolgimento sociale rilevante specialmente per particolari categorie, privilegiando i giovani, e gli anziani, i portatori di handicap e gli immigrati.

- b) 15% per la realizzazione di progetti innovativi, riguardanti anche le attività dei punti precedenti, finalizzati ad ottenere un maggior coinvolgimento sociale in attività già in essere o a proporre nuove attività in settori d'intervento già sperimentati o meno;
 - c) 10 % per il mantenimento in vita o la riattivazione di tradizioni popolari che caratterizzano il territorio comunale e che riscuotono l'interesse dei cittadini, oltre ad avere una ricaduta all'esterno del Comune, già sperimentate da almeno un anno.
3. Sono escluse dall'ammissione ai contributi comunali le domande riferite a:
- a) Forme associative che svolgono attività non corrispondenti alla definizione di cui al precedente comma 1 art. 10;
 - b) Attività a carattere esclusivamente ricreativo e/o folcloristico (sagre etc.), che non abbiano valenza di tradizioni culturali consolidate e popolari;
 - c) Attività che non siano a carattere pubblico, ma rivolte esclusivamente ai soci;
 - d) Spese generali di gestione riferite alla sede o comunque alla normale attività di funzionamento della Formazione Associativa.
4. Il Comune può inoltre sostenere, previo reperimento di fondi straordinari, iniziative e manifestazioni non previste fra quelle dei precedenti commi del presente articolo, che presentino carattere straordinario e non ricorrente, per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare l'intervento diretto del Comune.
5. Analoghi interventi finanziari straordinari possono essere attivati dalla Giunta, previo reperimento di fondi straordinari, per garantire il mantenimento in essere di attività o manifestazioni caratterizzanti il Comune di Osimo, le quali, in mancanza di intervento economico del Comune stesso, sarebbero destinate a scomparire;
6. Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti, per il triennio 2001/2003 si adottano i criteri di ammissibilità e valutazione, esclusione e finanziamento previsti nell'allegato A) oltre alle norme generali del titolo III. Tali criteri mantengono la loro efficacia anche per le successive triennali salvo modifica con delibera Consiliare.
7. La commissione comunale preposta alla valutazione dei progetti è composta dal Dirigente del dipartimento (che la presiede), dal responsabile del Settore cultura, dal responsabile del procedimento e, quando si renda necessario, da altri membri esperti, interni od esterni, individuati dal Dirigente.
8. Il procedimento si concluderà con una graduatoria per ammettere a finanziamento i soggetti sino ad esaurimento delle somme stanziare in bilancio.
9. Prima della valutazione la commissione stabilirà idonei parametri per addivenire ad una graduatoria dei progetti ammissibili.
10. Per la concessione di contributi per attività e manifestazioni, di sovvenzioni, di vantaggi economici e di patrocini si rinvia al successivo titolo III.

ART. 11
ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE

1. Le sovvenzioni i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere concessi alle Forme Associate che operano senza finalità di lucro nel settore sociale per le seguenti attività:
 - a. organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza;
 - b. avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.

ART. 12 **ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO**

1. Le sovvenzioni i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere concessi alle Forme Associate che operano nel settore turistico per le seguenti finalità:
 - a) per organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni a carattere nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
 - b) per organizzazione di manifestazioni che operino nell'ambito del turismo congressuale, attività trainante nelle attività turistiche cittadine;
 - c) soggiorno dei turisti offrendo ai visitatori italiani e stranieri strutture e servizi che l'Amministrazione Comunale non è in grado di mettere a disposizione. volte alla promozione turistica del territorio.
 - d) organizzazione di servizi turistici vari.

ART. 13 **ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE**

1. Le sovvenzioni i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere concessi per esposizioni, convegni, attività e manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

ART. 14 **ATTIVITA' NEL SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA**

1. Le sovvenzioni i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere concessi per:
 - a) la valorizzazione del tessuto economico e produttivo della città;
 - b) l'accrescimento del ruolo economico e produttivo del Comune di Osimo in campo nazionale ed internazionale;
 - c) sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive nel territorio.

TITOLO III
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 15
SOGGETTI BENEFICIARI DELLE
SOVVENZIONI CONTRIBUTI

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni e dei contributi di cui al presente capo, tutte le forme associative iscritte all'Albo;

ART. 16
SCOPO DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

1. Le sovvenzioni ed i contributi sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Le attività, oggetto delle sovvenzioni e dei contributi, debbono avere, per la popolazione amministrativa, rilevante importanza sociale.
3. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso i soggetti beneficiari di cui all'art. 15.
4. Gli interventi possono prescindere dalla provenienza territoriale del soggetto.

ART. 17
CARATTERE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - b) **ordinario**: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per esercizi futuri, finanziati con i fondi stanziati nel Piano Esecutivo di Gestione;
 - c) **continuativo**: quando sono oggetto di somministrazione costituente impegno anche per gli esercizi futuri;
 - c) **straordinario**: quando sono oggetto di un solo intervento a carattere straordinario non previsto nei fondi stanziati nel Piano Esecutivo di Gestione e quindi da finanziarsi con fondi appositamente reperiti.

ART. 18
PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE "SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 31 Gennaio dell'anno a cui la richiesta si riferisce.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
 - a) la generalità del richiedente;
 - b) l'oggetto dell'iniziativa, corredato dal progetto dettagliato da cui si possano rilevare:

- i tempi di attuazione;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini
 - il costo complessivo
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, di aver o non aver presentato altre eventuali richieste di contributi ed altri benefici comunali, enti pubblici o privati, eventuali sponsorizzazioni e loro ammontare per la medesima iniziativa;
- d) le modalità di erogazione.
3. Le forme associative possono rivolgere domanda di intervento finanziario straordinario per attività o manifestazioni per la cui concessione si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 10 per quanto compatibili.

ART. 19

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

1. Nella concessione delle sovvenzioni e dei contributi si deve tenere conto:
- a) del contenuto dell'attività;
 - b) della finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - c) dell'entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;
 - d) della capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale o all'esterno del territorio;
 - e) della capacità organizzativa della Formazione Associativa richiedente così come emerge dal curriculum professionale;
 - f) della presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni;
 - g) della disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento:

ART.20

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

1. La concessione di sovvenzioni e di contributi si configura come atto di gestione demandato alla competenza dei dirigenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di riforma delle autonomie locali.
2. La concessione di cui al precedente comma 1 ha luogo mediante determinazione del dirigente, da assumersi in conformità agli indirizzi predeterminati del piano esecutivo di gestione e per il conseguimento degli obiettivi ivi individuati, od in loro assenza, in conformità agli indirizzi impartiti dall'Assessore competente, nell'osservanza delle procedure di seguito indicate.
3. Detta determinazione viene adottata dal Dirigente previo parere obbligatorio e vincolante del Sindaco, in ordine all'idoneità dell'atto a configurarsi quale misura attuativa agli indirizzi espressi in materia dagli organi di governo dell'Ente locale.
Ove tale parere non venga espresso entro 15 giorni-utiles dalla data di ricezione della proposta di determinazione presso l'ufficio di Gabinetto del Sindaco, lo stesso dovrà intendersi favorevole.
4. L'istruttoria delle domande, a cura del competente ufficio, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste, si concluderà entro il 31 marzo con la consegna al Sindaco della proposta di Determinazione del Dirigente, di cui al precedente comma 2);
5. Per le manifestazioni la concessione degli interventi finanziari è accordata a condizione che l'iniziativa od il progetto si svolga nel rispetto del programma presentato.

6. In caso di parziale realizzazione o modifica del programma, che preveda una riduzione del preventivo di spesa, dovrà essere data comunicazione formale all'Amministrazione almeno 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione. L'Amministrazione comunale prenderà in considerazione l'eventuale conferma del contributo nell'ammontare già concesso.
7. Non sono comunque ammissibili richieste di finanziamenti per la realizzazione di attività o manifestazioni da parte di Forme associative risultanti debtrici verso il Comune.

ART. 21 EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

A. Attività annuale – modalità di liquidazione

1. Per ottenere la liquidazione di interventi finanziari richiesti per attività annuale, il destinatario deve presentare entro il 15 di maggio dell'anno successivo la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'attività svolta;
- b) bilancio consuntivo debitamente sottoscritto dagli organi statutari con l'indicazione di tutti i contributi o sponsorizzazioni ricevute.

B. Manifestazioni o progetti

1. Per ottenere la liquidazione di interventi finanziari richiesti per manifestazioni o progetti, il destinatario deve presentare entro 60 gg. dalla conclusione degli stessi la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa o progetto;
- b) rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione o progetto firmato dal legale rappresentante, corredato da apposita dichiarazione, sottoscritta nelle forme previste dall'art. 4 della legge n. 15 del 4.1.1968 e successive modifiche, attestante la veridicità del contenuto del consuntivo stesso.
- c) l'indicazione dell'entità di tutte le contribuzioni e/o sponsorizzazioni ricevute;
- d) dichiarazione ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. n. 917/86 attestante che il richiedente non svolge attività ritenute dalla legge, commerciali.

2. Il dirigente medesimo può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati iscritti in consuntivo nel caso lo ritenga opportuno.
3. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 5 dell'art. 20, la sovvenzione ed il contributo potranno essere proporzionalmente ridotti e, in caso di difformità grave, potrà essere revocato l'atto di concessione.
4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera od attività oggetto della richiesta.
5. L'entità del contributo concedibile, non potrà mai essere superiore alla differenza costi – ricavi ed in particolare, non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa od attività specifica oggetto della richiesta.
6. Su richiesta motivata da parte del beneficiario, possono essere corrisposti acconti sul contributo concesso fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 50 % del contributo stesso.
7. Ove dal consuntivo presentato dal beneficiario ai sensi del precedente comma 5, dovesse risultare una differenza, fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il dirigente responsabile del servizio proponente dovrà procedere al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

ART. 22
CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli su campioni significativi delle richieste.

ART. 23
DECADENZA DAI BENEFICI

1. Decadono dal beneficio delle sovvenzioni o dei contributi i "destinatari" che:
 - a) non effettuino l'attività programmata oggetto della concessione;
 - b) non realizzino l'iniziativa oggetto della concessione o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;
 - c) non presentino la documentazione di cui ai precedenti commi 1/A e 1/B dell'art. 21, nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo;
 - d) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è veritiera, il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio concesso non potrà richiedere ulteriori interventi per un biennio.
2. La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il destinatario, dallo stesso organo che aveva accordato il beneficio;
3. Nel caso in cui il beneficio risultasse già erogato, con lo stesso atto verrà recuperato ai sensi di legge.

CAPO III

INTERVENTI ECONOMICI ALLA PERSONA

TITOLO IV CONCESSIONE DI "SUSSIDI"

ART. 24 SOGGETTI BENEFICIARI DEI "SUSSIDI"

1. Possono usufruire dei sussidi come definiti nel precedente art. 2, comma 1, lettera c):
 - b) le persone residenti in questo comune;
 - c) le persone dimoranti in questo Comune, o senza fissa dimora.
2. Il sussidio potrà essere richiesto da :
 - a) l'interessato o persona obbligata ai sensi dell'art. 433 c.c.
 - b) dal Servizio Sociale, anche dietro segnalazione di Enti, Associazioni o privati.

ART. 25 SCOPO DEI "SUSSIDI"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti, discutendo preventivamente con il richiedente il tipo di intervento per il quale si richiede la concessione del sussidio.
2. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24/7/77, n. 616, ai sensi della L. 328/2000 e secondo le direttive di cui all'art. 117 della Costituzione, del D.P.R. 15/01/72 n. 9, nonché dello Statuto Regionale, Provinciale e Comunale.

ART. 26 CARATTERE DEI "SUSSIDI"

1. Le concessioni dei sussidi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: in caso di sussidio "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
 - b) continuativo: in caso di sussidi periodici riferiti ad un periodo di tempo programmato.

ART. 27
PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI "SUSSIDI"

1. La richiesta di concessione di sussidi di cui al precedente art. 26, dovrà essere redatta sui moduli predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali e corredata da idonea documentazione relativa all'indicatore della Situazione Economica Equivalente riferita al nucleo familiare del richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del D. P. R. 30/05/1989 n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F.
2. Le richieste saranno istruite dal Servizio Sociale che valuterà le eventuali partecipazioni delle persone obbligate agli alimenti secondo gli art. 433 e seguenti del Codice Civile e, successivamente, su conforme parere dell'Assessore, disposte dal Dirigente.

ART. 28
**PROCEDURE PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE
DEL SUSSIDIO "UNA TANTUM"**

1. I sussidi straordinari possono essere erogati per:
 - a) acquisto arredi indispensabili per abitazioni di anziani, inabili e soggetti a rischio d'emarginazione;
 - b) installazione e/o adeguamento impianto riscaldamento nelle abitazioni di anziani, inabili e soggetti a rischio d'emarginazione;
 - c) installazione impianto telefonico anche per telesoccorso o telecontrollo nelle abitazioni di anziani ed inabili;
 - d) lavori di manutenzione ordinaria alloggi;
 - e) lavori di abbattimento barriere architettoniche di accessibilità e vivibilità negli alloggi di portatori di handicap motorio o non vedenti, anche in presenza di contributo regionale per la spesa eccedente lo stesso;
 - f) trasloco;
 - g) varie indispensabili a garantire una minima autonomia personale di cittadini italiani, stranieri od apolidi di passaggio o con permesso di soggiorno.
3. Per casi di contingibilità ed urgenza è costituito presso l'Economo Comunale un fondo da utilizzare per far fronte alle esigenze straordinarie per interventi assistenziali di natura economica a favore di singoli o nuclei familiari che abbisognano, per particolari contingenze, di interventi immediati per fatti e circostanze imprevedibili ed eccezionali di bisogno.
4. L'importo di tale sussidio contingibile ed urgente non può superare le lire duecentomila.
5. L'ordine del prelievo del sussidio straordinario contingibile ed urgente è firmato dal Dirigente Ufficio Servizi Sociali o suo sostituto.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Amministrazione Comunale informa le Commissioni Consiliari competenti circa i sussidi erogati "una tantum" nell'anno precedente (elenco nominativo, importo e motivazioni)

ART. 29
SUSSIDI CONTINUATIVI: PRINCIPI E SUDDIVISIONI

1. I sussidi continuativi ordinari che rappresentano l'assistenza economica di base si suddividono in:
 - a) Integrativo
 - b) Sostitutivo
2. Sono considerati servizi integrativi della famiglia quelli tendenti a consentire ad ogni persona lo sviluppo della personalità, la permanenza nella propria famiglia e nel proprio ambiente, Sono considerati servizi sostitutivi della famiglia l'ospitalità in strutture residenziali gestite dal Comune, da Istituzioni Pubbliche o private, da cooperative o associazioni e l'affidamento a famiglie di terzi.
3. Il servizio sostitutivo della famiglia deve attuarsi solo in caso di verificata impraticabilità del servizio integrativo. Il Servizio Sociale Comunale deve operare una programmazione di servizi integrativi della famiglia rispondendo all'evoluzione dei bisogni dell'utenza ed in particolare salvaguardare la vita di relazione e tutelare la soggettività della persona evitando condizionamenti alla sua autonomia.
4. Tra i sussidi integrativi vengono classificati:
 - a) sussidi mensili del "minimo vitale";
 - b) il servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani ed inabili;
 - c) "monetizzazione" assistenza domiciliare;
 - d) i servizi di assistenza domiciliare a minori e portatori di handicap.
5. Tra i sussidi sostitutivi vengono classificati:
 - a) sussidi per integrazioni rette in istituti;
 - b) l'affido semi-residenziale di minori in comunità educative-assistenziali;
 - c) l'affido diurno dei minori a famiglie.

ART. 30
SUSSIDI MENSILI "MINIMO VITALE" CRITERI PROCEDURALI

1. Gli interventi di assistenza economica continuativa, a garanzia del "minimo vitale" concorrono al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento, istruzione obbligatoria) del singolo e/o del nucleo familiare e sono rivolti in via prioritaria alle fasce protette della popolazione, cioè anziani ed inabili.
2. L'oggetto dell'assistenza economica "minimo vitale", è costituito di norma da una somma di denaro salvo casi eccezionali in cui può essere sostituita previa valutazione tecnica da altre misure assistenziali in natura.

3. L'intervento economico continuativo "minimo vitale" è consentito:
 - a) per la durata di un anno, rinnovabile, nei confronti di anziani ed inabili;
 - b) per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di un anno e riferito ai mesi in cui si riscontrano maggiori difficoltà occupazionali, anche nelle attività stagionali, nei confronti di nuclei familiari composti da genitori abili al lavoro ma disoccupati con figli minori a carico.
4. L'intervento di assistenza economica di base "minimo vitale" può essere altresì attivato nell'arco di un anno per un breve periodo, di norma non superiore a sei mesi, purchè finalizzato a concrete possibilità di recupero nei confronti di:
 - a) dimessi dal carcere o detenuti che usufruiscono di misure alternative;
 - b) immigrati, devianti ed emarginati in genere.
 - c) soggetti impegnati in percorsi di recupero delle dipendenze
5. In tale settore assistenziale l'azione di servizio sociale è soprattutto rivolta alla rimozione delle cause personali di reddito insufficiente attraverso un piano di intervento rivolto a sollecitare negli utenti l'assunzione di responsabilità nella gestione del bilancio familiare, a focalizzare le risorse ed a collaborare con gli organismi preposti al collocamento al lavoro.

ART. 31
SUSSIDI MENSILI "MINIMO VITALE"
PARAMETRI

1. I soggetti destinatari dell'intervento di assistenza economica continuativa debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di "minimo vitale" per una persona che vive sola, stabilita nella misura del trattamento previdenziale minimo INPS determinato annualmente per i lavoratori dipendenti.
2. In presenza di un nucleo familiare composto da 2 o più persone, tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza di seguito indicata.

SOGLIA DI ACCESSO PER GLI INTERVENTI "MINIMO VITALE"

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO	A	B	(A-B)
		IMPORTO MINIMA INPS ANNO 2000	REDDITO MENSILE PERCEPITO	AMMONTARE TRASFERIM. MONETARIO INTEGRATIVO DI REDDITO
1	1,00	738.900		738.900
2	1,57	1.160.073		1.160.073
3	2,04	1.507.356		1.507.356
4	2,46	1.817.694		1.817.694
5	2,85	2.105.865		2.105.865
6	3,20	2.364.480		2.364.480
7	3,55	2.623.095		2.623.095

1. I soggetti destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di Titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà.
2. Con una dichiarazione sottoscritta a norma dalla Legge 4 gennaio 1968, n° 15 e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione è allegata idonea documentazione relativa all'I.S.E.E.

ART. 32

ASSISTENZA DOMICILIARE POLIVALENTE A FAVORE DI ANZIANI ED INABILI

1. Gli interventi di assistenza domiciliare, mediante erogazione di servizi assistenziali per una vita dignitosa, hanno lo scopo di consentire all'anziano o al disabile la permanenza il più possibile integrata al proprio habitat naturale – familiare, prediligendo la permanenza nel proprio domicilio rispetto all'ospitalità presso Case di Riposo o strutture protette.
2. Per i criteri e procedure di erogazione del servizio, valgono le norme previste dall'apposito Regolamento cui si rinvia.

ART. 33

SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA SUSSIDI PER INTEGRAZIONI RETTE ISTITUTI

1. Il Comune attua gli interventi di ospitalità in "strutture residenziale per finalità socio-assistenziali" nei casi di verificata impraticabilità degli altri interventi socio – assistenziali o di un necessario allontanamento della persona dal proprio ambiente sociale per situazioni eccezionali o per evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio.
2. Tali interventi sono disposti prioritariamente nei confronti dei soggetti non autosufficienti "per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali" (comma 4 art. 6 L.328/2000).
3. Il Comune si avvale esclusivamente delle strutture di accoglienza residenziale per finalità assistenziali autorizzate ai sensi di Legge e con le stesse, di norma, stipula apposita convenzione disciplinante le modalità di accoglimento delle persone nonché i rapporti finanziari.
4. Nel ricovero di soggetti che usufruiscono di contributi comunali dovranno essere preferite strutture operanti nel territorio comunale, se idonee alla situazione socio – sanitaria del ricoverato, ovvero strutture similari che applicano rette più favorevoli rispetto a quelle osimane.

ART. 34
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO

1. Le persone in età adulta, gli anziani ed i portatori di handicap maggiorenni accolti in strutture residenziali per finalità socio-assistenziali, devono concorrere al costo della retta di ricovero con l'intero ammontare dei propri redditi, (ivi compresi i redditi esenti), fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore alla somma di £. 200.000 mensili, salva rivalutazione a cura della Giunta Comunale.
2. Le persone tenute al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti, devono concorrere al costo della retta di ricovero in relazione alle proprie condizioni economiche.
3. La compartecipazione del ricoverato, dei familiari tenuti al mantenimento e delle persone tenute alla corresponsione degli alimenti deve tendenzialmente coprire l'intero ammontare della retta di ricovero.
4. Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua solo quando:
 - il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito come sopra determinata;
 - tutti i familiari tenuti al mantenimento e tutte le persone tenute alla corresponsione degli alimenti abbiano concorso al costo della retta in relazione alle loro condizioni economiche.
5. Al coniuge del ricoverato va comunque assicurata una quota del reddito familiare pari all'importo del trattamento minimo previdenziale INPS per i lavoratori dipendenti.
6. Gli altri familiari tenuti al mantenimento e conviventi al momento del ricovero con la persona accolta in "struttura residenziale assistenziale, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare di seguito indicata, sono esenti da contribuzione sulla retta di accoglimento in "struttura residenziale assistenziale". (Il calcolo va effettuato tenuto conto dell'avvenuta variazione anagrafica).

**TABELLA PER IL CALCOLO
DELLA CONTRIBUZIONE
RAPPORTATA ALLA
DIVERSA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

composizione nucleo familiare	Fascia A) VALORE ISEE FINO A	Fascia B) VALORE ISEE FINO A	Fascia C) VALORE ISEE FINO A	Fascia D) VALORE ISEE FINO A	Fascia E) VALORE ISEE FINO A	Fascia F) VALORE ISEE FINO A	Fascia G) VALORE ISEE FINO A
1	12.801.600	14.081.760	15.361.920	17.922.240	20.482.560	23.042.880	25.603.200
2	20.116.800	22.128.480	24.140.160	28.163.520	32.186.880	36.210.240	40.233.600
3	26.334.720	28.968.192	31.601.664	36.868.608	42.135.552	47.402.496	52.669.440
4	31.455.360	34.600.896	37.746.432	44.037.504	50.328.576	56.619.648	62.910.720
5	36.576.000	40.233.600	43.891.200	51.206.400	58.521.600	65.836.800	73.152.000
6	40.965.120	45.061.632	49.158.144	57.351.168	65.544.192	73.737.216	81.930.240
7	45.720.000	50.292.000	54.864.000	64.008.000	73.152.000	82.296.000	91.440.000
8	50.109.120	55.120.032	60.130.944	70.152.768	80.174.592	90.196.416	100.218.240
	Esente	10%	20%	40%	60%	80%	100%

7. Se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, concorrono al costo della retta di accogliimento corrispondendo una contribuzione calcolata applicando la percentuale risultante dalle tabelle (fasce da B a G) alla quota della retta non coperta del reddito utile del ricoverato.
8. Le persone tenute alla corresponsione degli alimenti e non conviventi con la persona ricoverata in struttura residenziale socio-assistenziale, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è:
- pari o inferiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare di cui alla precedente tabella n° 1, sono esenti da contribuzione;
 - superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, concorrono al costo della retta di accogliimento corrispondendo una contribuzione calcolata come sopra.
9. Ai fini della determinazione del valore I.S.E.E. degli obbligati agli alimenti non conviventi con la persona accolta in "struttura residenziale assistenziale" viene preso in considerazione il nucleo familiare composto dall'obbligato e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n° 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF

10. In situazioni eccezionali, valutate dall'apposito servizio, è data peraltro facoltà al Comune, su parere dell'Assessore competente, di intervenire economicamente in deroga a quanto sopra previsto per provvedere ad indilazionabili esigenze di ricovero dell'utente.

11. Ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono tenuti all'obbligo di contribuzione e nel seguente ordine:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi., anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

12. Ai sensi dell'art. 437 C.C. il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a contribuire al pagamento della retta del ricoverato donante, nei limiti del valore della donazione presente nel suo patrimonio alla data della domanda di ricovero.

13. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei familiari tenuti al mantenimento e degli altri obbligati per legge.

14. La domanda di ammissione va presentata direttamente alle in "strutture di accogliimento residenziale per finalità socio-assistenziali".

Il Servizio Sociale Professionale del Comune anche su segnalazione di Enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

ART. 35

AFFIDO SEMI – RESIDENZIALE DI MINORI IN COMUNITA' E AFFIDO DIURNO A FAMIGLIE

1. La prestazione a carattere diurno, ha lo scopo di integrare l'azione dei genitori nell'assolvimento dei compiti connessi al diritto – dovere dell'educazione dei figli, quando condizioni particolari limitino capacità e/o possibilità personali, e di fornire un aiuto alla famiglia in presenza di soggetti con particolari difficoltà.
2. I servizi offerti dalle risorse presenti nella città presuppongono una collaborazione dei genitori ed il supporto del competente servizio distrettuale della AUSL.

ART. 36
EROGAZIONE DEI "SUSSIDI"

1. Le concessioni di sussidi, sia sotto forma di servizi che di erogazioni a gestione indiretta, saranno sottoposte a periodico controllo da parte del competente ufficio dei Servizi Sociali che si assicurerà dei risultati raggiunti alla luce degli interventi per i quali si è richiesta la concessione del sussidio stesso.
2. Di detti controlli, sarà redatta relazione che oltre a garantire il buon fine degli interventi costituirà la base per una raccolta di dati statistici volta a mirare la qualità e la specificità dei servizi offerti.
3. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni previste per la fruizione del servizio, il sussidio potrà essere proporzionalmente ridotto e in caso di difformità grave, potrà essere revocata la concessione.

ART. 37
SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI
EMARGINAZIONE
(portatori di handicap fisici, fisio-psichici, devianti, disadattati)

1. L'ammissione a detti servizi, le cui finalità sono quelle di favorire l'integrazione sociale dei soggetti e la vita di relazione superano qualsiasi barriera fisica, culturale od imposta da leggi e consuetudini, non è vincolata al reddito ma al tipo di bisogno.
2. Servizio trasporto a mezzo city bus nell'ambito comunale e zone limitrofe per portatori di grave handicap motorio e non vedenti che si muovono senza accompagnatore.
3. L'accesso al servizio è condizionato:
 - all'impossibilità per l'utente di usare mezzi pubblici per grave handicap motorio o perché non vedente in grado di muoversi senza *accompagnatore*;
 - alla necessità di percorrenza nell'ambito cittadino o dai comuni limitrofi per esigenze sanitarie, terapeutiche, riabilitative, educative, scolastiche, ricreative, lavorative, sportive;
 - alla mancanza di risorse di parentela: parenti conviventi e non, sprovvisti di automezzo proprio o, se provvisti, non disponibili per impegni personali inderogabili;
 - all'impossibilità temporanea dell'utente per motivi di salute o cura di usare un mezzo proprio.
4. Il servizio trasporto è gestito dall'Ufficio Trasporti/Scuola.
5. La concessione viene diramata dal Dirigente ai Servizi Sociali su proposta motivata dell'Assistente Sociale.

CAPO IV

VANTAGGI ECONOMICI

TITOLO V

VANTAGGI ECONOMICI ALLE FORME ASSOCIATIVE

ART. 38

VANTAGGI ECONOMICI ALLE FORME ASSOCIATIVE

1. Tali vantaggi possono consistere nella concessione alle Forme associative iscritte all'Albo senza scopo di lucro di beni immobili del patrimonio comunale od in uso del Comune quali: sale, orti, alloggi, locali, impianti sportivi ed altro a canoni agevolati rispetto a quelli di mercato vigenti, stabiliti dalla Giunta Comunale (canoni ricognitori L. 390/86);
2. Tali vantaggi possono consistere nella concessione a Forme associative senza scopo di lucro di beni mobili del patrimonio comunale od in uso del Comune quali: palchi, sedie, tavoli, praticabili, bancarelle, attrezzature sportive ed altro, gratuitamente od a canone ridotto.

in particolare .

- a) le Associazioni combattentistiche e d'Arma debbono possedere i seguenti requisiti:
 - assenza di fini di lucro;
 - sottoposizione alla vigilanza del Ministro della Difesa;
- b) le associazioni sportive dilettantistiche debbono possedere i seguenti requisiti:
 - assenza di fini di lucro,
 - affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
 - svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati.

ART. 39
DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone degli immobili di cui al precedente art. 1 è determinato sulla base del libero commercio e allo stesso viene applicata una riduzione come dal seguente prospetto:

% di riduzione del canone	Natura della formazione Associativa
90%	Associazioni regolamentate dalla L. 390/1986 e successive modificazioni e integrazioni (Associazioni, Ostelli della gioventù. Associazioni combattentistiche e D'Arma, Associazioni sportive affiliate ad Enti di promozione nazionale per aree ed impianti di gioco comprese le parti per ufficio ed attività amministrative); Associazioni operanti nel mondo dell'handicap; associazioni di volontariato, protezione civile, scout, benefiche. Operanti nel mondo dell'assistenza sociale e sanitaria, Associazioni nazionali ed internazionali operanti nel settore dei diritti civili ed umanitari; Centri sociali e circoli ricreativi sociali se privati.
70%	Associazioni culturali, musicali, artistiche, scientifiche, naturalistiche, per la divulgazione culturale permanente; Associazioni difesa e protezione animali, associazioni formative e di sostegno al lavoro, alle professioni, arti e mestieri; Associazioni di promozione della divulgazione culturale permanente, Associazioni onlus ove non ricomprese nelle altre specificazioni e classificazioni, Associazioni ricreative e del tempo libero.
10 %	Altre Associazioni o Forme Associate iscritte all'Albo Comunale.

ART. 40

CARATTERISTICA DELLE CONCESSIONI E LOCAZIONI

1. Le concessioni e le locazioni sono attivate in favore delle Forme Associate di cui agli artt.4 e 6 con i criteri e le prescrizioni seguenti:
- a) accertamento preliminare da parte del Comune che l'immobile richiesto non sia suscettibile di utilizzazione, anche temporanea, per uso istituzionale;
 - b) espressa indicazione, nell'atto di concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato;
 - c) durata della concessione o della locazione non superiore a sei anni;
 - d) divieto del tacito rinnovo,
 - e) assunzione, da parte del concessionario o del locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dalle lettere a) e b) – con esclusione della sostituzione delle parti strutturali – dell'art. 31 della Legge agosto 1978 n. 457, nonché degli oneri di contribuzione gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile utilizzato faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione sono eseguite secondo le prescrizioni delle competenti soprintendenze,

- f) assunzione, da parte dell'assegnatario, della responsabilità civile per danni causati a terzi;
- g) applicazione di un canone pari a quello di mercato ridotto dell'importo di cui all'art.39, in relazione alla categoria di classificazione dell'assegnatario. A tale fine nel contratto si dovrà riportare, sia l'indicazione del canone di mercato, che di quello ridotto;
- h) adeguamento al primo gennaio di ogni anno del canone stesso in proporzione diretta alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente;
- i) revoca o risoluzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi, della concessione o della locazione, per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale;
- j) acquisizione alla proprietà comunale, al termine della concessione o della locazione, di tutte le addizioni/ e/o migliorie apportate all'immobile concesso o locato, senza diritto a rimborso o a indennizzo di sorta;
- k) divieto assoluto di sub-concessione o sub-locazione;
- l) trasmissione al Comune –settore di appartenenza della Forma Associativa, di una relazione consuntiva sull'attività dell'anno precedente contenente in particolare il numero e la natura delle attività svolte in favore della collettività;
- m) decadenza o risoluzione della concessione o della locazione in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni (ad eccezione del precedente punto m) imposte al concessionario o al locatario con obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone o cose, nonché della corresponsione di una penale pari a tre mensilità del canone di libero mercato di cui al precedente punto g);
- n) costituzione di una fideiussione cautelativa di danni all'immobile determinata dal Dipartimento del Territorio;
- o) verifica periodica da effettuarsi almeno una volta all'anno, a cura del Dipartimento del Patrimonio per accertare che l'immobile concesso o locato sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione o di locazione e che l'assegnatario abbia ancora i requisiti per godere di tale assegnazione. Sulla base di tale verifica il Dirigente valuta il permanere ovvero la decadenza del beneficio con le modalità di cui ai succ. art.44 e 45
- p) verifica periodica del dipartimento del Territorio per accertare lo stato manutentivo dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessita nonché il termine entro il quale tali opere dovranno essere eseguite. La mancata esecuzione delle opere prescritte comporterà la revoca dell'assegnazione e la conseguente risoluzione del contratto.

ART. 41 CANONE SIMBOLICO

1. Fermo restando l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria come descritta all'articolo 40 comma 1 lettera e), il canone ricognitorio si riduce sino al valore di £. 100.000/anno nel caso in cui il beneficiario si impegni ad eseguire opere di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a) e b) – con esclusione della sostituzione delle parti strutturali – dell'art. 31 della Legge agosto 1978 n. 457) ovvero di ricostruzione totale dell'immobile per consentire il recupero e l'ammortamento dell'investimento eseguito. In tal caso la durata della concessione potrà avere durata sino a 30 (trenta) anni in relazione all'entità del rapporto tra l'investimento ed il valore dell'immobile (stabilito dall'ufficio tecnico) nelle seguenti percentuali: rapporto <0.33 anni 10, rapporto <0.66 anni 20, rapporto >0.66 anni 30.

2. Nel caso che il contratto di concessione – locazione venisse rescisso per motivi dipendenti dal comune lo stesso dovrà rifondere alla formazione Associativa l'intero capitale investito detratto l'importo del canone ricognitorio dovuto.
3. Nel caso che il contratto di concessione – locazione venisse rescisso per motivi dipendenti dalla Formazione Associativa alla stessa nulla sarà dovuto e le migliorie eseguite resteranno di proprietà del Comune a titolo gratuito.

ART. 42

MODALITA' DI RICHIESTA DEL BENEFICIO

1. Il soggetto interessato alle provvidenze deve proporre, nel rispetto delle vigenti leggi fiscali, la relativa domanda rivolta al sindaco del Comune di Osimo. In particolare, la domanda, tenendo conto della specificità del soggetto richiedente e della sua iniziativa, deve contenere, mediante dichiarazioni rilasciate ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni:
 - b) denominazione, generalità e recapito del soggetto richiedente e del relativo legale rappresentante;
 - c) sua sede legale e residenza, partita IVA o codice fiscale;
 - d) curriculum dell'attività svolta;
 - e) ubicazione, caratteristiche, dimensioni dell'immobile richiesto,
 - f) assenza di fini di lucro;
 - g) se trattasi di persona giuridica (Fondazione, Sodalizio, associazione, Club, circolo e simili) anche:
 - eventuali affiliazioni a organismi e associazioni operanti nel ramo di attività svolta;
 - estremi dell'atto di costituzione e delle eventuali trasformazioni;
 - eventuale esistenza dello statuto o regolamento e delle norme secondo le quali il soggetto non persegue fini di lucro,
 - decreti governativi di riconoscimento nei casi previsti dalle vigenti leggi.
 - h) il numero dei soci iscritti (tale comunicazione deve essere ripetuta ogni anno unitamente alla relazione di cui all'art. 40 comma 1 lettera l)
 - i) il soggetto richiedente può allegare alla domanda qualsiasi documentazione ritenuta utile per ottenere il beneficio.
 - j) Il Comune ha facoltà in corso di istruttoria ed ai fini del completamento della stessa, che rimane, nel frattempo sospesa, di richiedere la documentazione comprovante le attestazioni fatte, chiarimenti in merito alle medesime e di provvedere al completamento dei dati mancanti nei tempi indicati,
 - k) La presentazione della domanda e comunque l'ottenimento della provvidenza comportano l'accettazione da parte dell'interessato delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni riportate nel provvedimento di concessione,
 - l) Il comune si riserva di stabilire di volta in volta, prescrizioni e modalità riguardanti l'esercizio del beneficio concesso che l'interessato è tenuto a rispettare,
 - m) Gli attuali concessionari e locatari, qualora intendano usufruire delle provvidenze di cui all'art. 38 presentano apposita domanda contenente la documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1 del presente art. con l'espresso impegno a :
 - rinunciare ai giudizi eventualmente in corso con l'Amministrazione comunale nonché ad accollarsi le relative spese,
 - accettare la misura dei canoni o degli indennizzi di occupazione stabiliti dal competente Dipartimento del Patrimonio;
 - assumere l'obbligo di corrispondere immediatamente al Comune il 50 % del dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente e rateizzare la parte restante,

previa presentazione di specifica polizza fideiussione, nel periodo massimo di 4 anni, senza aggravio d'interessi.

ART. 43 PLURALITA' DI INTERESSI

1. Nel caso di più domande di concessione o di locazione relative al medesimo bene, la Giunta comunale indica il richiedente da preferirsi in relazione al miglior interesse pubblico perseguito.
2. In sede di rinnovo è data preferenza, rispetto alle nuove istanze, alle precedenti concessioni o locazioni rispettivamente già assentite o stipulate.

ART. 44 CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE

1. La concessione delle provvidenze è effettuata con atto del dirigente del Dipartimento del Patrimonio, nel quale sono anche precisati gli uffici incaricati degli adempimenti conseguenti.
2. Tale atto deve essere sempre motivato esponendo i fatti, l'istruttoria e le ragioni, con specifico riferimento all'osservanza delle disposizioni del regolamento che determinano la decisione amministrativa, .
3. L'istruttoria spetta al Settore di appartenenza della Forma Associativa richiedente, con parere dell'Assessore competente e si basa sui seguenti elementi principali:
 - a) valutazione del pubblico interesse della Formazione Associativa sulla base dello statuto della stessa;
 - b) attività svolta in settori deferiti e/o di competenza e spettanza della pubblica amministrazione;
 - c) programma generale delle attività annuali con particolare riferimento alle iniziative rivolte alla generalità dei cittadini;
 - d) numero iscritti.

ART. 45 DECADENZA DEL BENEFICIO

1. Il beneficio della concessione delle provvidenze decade nel caso in cui la Formazione Associativa non rispetta l'obbligo della trasmissione della relazione sulla attività svolta nell'anno precedente (di cui all'art 40 comma 1 lettera l) e nel caso in cui l'esito della verifica di cui all'art 40 comma 1 lettere o) e p) risultasse negativo per la Formazione Associativa;
2. In tal caso il Dipartimento del Territorio eseguirà una ricognizione generale della disponibilità dei locali in relazione alle di concessione di benefici presenti al momento in relazione alla quale:
 - a) qualora l'amministrazione avesse necessità di rientrare in possesso dell'immobile per soddisfare altre esigenze, il contratto si annullerà di diritto e la Formazione Associativa decadrà anche dalla concessione del locale;
 - b) qualora non vi fossero esigenze di riconsegna dell'immobile la Formazione Associativa decadrà dal beneficio della riduzione del canone e permarrà nella concessione dell'immobile nel rispetto delle restanti condizioni di cui all'art.40.

TITOLO VI
VANTAGGI ECONOMICI ALLA PERSONA

ART. 46
VANTAGGI ECONOMICI ALLA PERSONA

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera d), l'Amministrazione Comunale intende fornire un servizio o concedere la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente, atti a superare situazioni di necessità o di contingenza, senza corrispettivo o comunque in forma agevolata.
2. La valutazione circa la concessione di vantaggi economici in luogo di sussidi dovrà tenere conto dell'effettiva finalità dell'intervento atto al superamento delle situazioni di necessità per le quali si richiede.
3. I servizi fruibili, da singoli utenti sotto forma di vantaggio economico sono:
 - trasporti scolastici;
 - servizio mensa presso scuole materne ed elementari a tempo pieno;
 - asili nido (con le modalità indicate nell'apposito regolamento del servizio).
 - Servizi sociali comunali (Centri diurni, centri estivi).
4. Per altri servizi comunque forniti dal Comune, la gratuità o la prestazione a carattere agevolato non verrà prevista in via generalizzata, ma è subordinata alla valutazione delle singole situazioni familiari da parte del Servizio Assistenza Sociale, che proporrà alla Giunta Comunale, i relativi interventi economici, tenuti comunque presenti i criteri indicati nel successivo art. 31.

ART. 47
SOGGETTI BENEFICIARI DEI "VANTAGGI ECONOMICI"

1. Possono usufruire dei vantaggi economici di cui al precedente **art. 2, comma 1, lettera d)**:
 - c) le persone residenti nel Comune di Osimo;
 - d) le persone dimoranti nel Comune di Osimo o senza fissa dimora;
 - e) gli stranieri, gli apolidi e i nomadi;
2. L'intervento potrà essere richiesto per un singolo utente, come segue:
 - a) direttamente dall'interessato o familiare;
 - b) dal Servizio Sociale, anche dietro segnalazione di Enti, Associazioni o privati
3. La richiesta per la concessione di vantaggi economici dovrà contenere:
 - generalità del richiedente e del beneficiario;
 - tutti gli elementi che il Servizio Sociale riterrà utile acquisire per una completa valutazione della richiesta. Alla richiesta va allegata idonea documentazione relativa alla Situazione Economica Equivalente riferita al nucleo familiare del richiedente la prestazione, dei componenti la famiglia anagrafica ai sensi del D.P.R. 30/05/1989 n° 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.
4. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c), del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale o da altro funzionario comunale.

ART. 48
PARAMETRI PER L'ACCESSO AI VANTAGGI ECONOMICI

1. Ai servizi indicati nel precedente art. 46 accede in forma agevolata, partecipando al costo nella misura di seguito specificata, il nucleo familiare del minore, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) è riconducibile alle soglie di accesso di cui alla tabella che segue:

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE RAPPORTATA ALLA DIVERSA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE							
composizione nucleo familiare	Fascia A) VALORE ISEE FINO A	Fascia B) VALORE ISEE FINO A	Fascia C) VALORE ISEE FINO A	Fascia D) VALORE ISEE FINO A	Fascia E) VALORE ISEE FINO A	Fascia F) VALORE ISEE FINO A	Fascia G) VALORE ISEE FINO A
1	12.801.600	14.081.760	15.361.920	17.922.240	20.482.560	23.042.880	25.603.200
2	20.116.800	22.128.480	24.140.160	28.163.520	32.186.880	36.210.240	40.233.600
3	26.334.720	28.968.192	31.601.664	36.868.608	42.135.552	47.402.496	52.669.440
4	31.455.360	34.600.896	37.746.432	44.037.504	50.328.576	56.619.648	62.910.720
5	36.576.000	40.233.600	43.891.200	51.206.400	58.521.600	65.836.800	73.152.000
6	40.965.120	45.061.632	49.158.144	57.351.168	65.544.192	73.737.216	81.930.240
7	45.720.000	50.292.000	54.864.000	64.008.000	73.152.000	82.296.000	91.440.000
8	50.109.120	55.120.032	60.130.944	70.152.768	80.174.592	90.196.416	100.218.240
	60% riduzione	40% riduzione	40% riduzione	20% riduzione	20% riduzione	intera	Intera

2. Per casi particolari e previa valutazione del Servizio Assistenza Sociale, il Dirigente può disporre la gratuità del servizio a favore dei soggetti rientranti nella fascia A).

CAPO V

ALTRI BENEFICI DI DIVERSA NATURA

TITOLO VII ALTRI BENEFICI ALLE PERSONE

ART. 49 PRESTITI SULL'ONORE DESTINATARI

1. Ai sensi della normativa vigente il Comune può concedere prestiti sull'onore senza interesse a cittadini residenti in condizioni sociali di temporanea difficoltà economica ed a rischio di emarginazione.

ART. 50 TIPOLOGIA INTERVENTO

1. La concessione del prestito avviene nell'ambito di un progetto di aiuto elaborato dal Servizio Sociale del Comune, unitamente alla persona interessata, in cui si determina l'attivazione di impegni e risorse che configurino la possibilità effettiva di superare situazioni di temporanea difficoltà. Il progetto viene formalizzato in un contratto sottoscritto dalle parti e contenente gli elementi disposti dalla presente disciplina.

ART. 51 AMMISSIONE

1. La richiesta e la concessione del prestito avvengono tramite la compilazione e la sottoscrizione degli appositi moduli predisposti dal Servizio.
2. Il prestito può essere concesso a persone che dispongono di una fonte di reddito o, comunque, ne siano sprovvisti solo temporaneamente.

ART. 52 REQUISITI

1. Per valutare le situazioni di emergenza si considera la temporanea riduzione del reddito disponibile al di sotto dei parametri previsti annualmente dal Comune per il minimo vitale.

ART. 53
AMMONTARE DEL PRESTITO

1. L'ammontare della somma resa disponibile al prestito, le quote ed i tempi di restituzione vengono stabiliti nell'ambito del progetto di aiuto ed alle condizioni stabilite dal Servizio Sociale del Comune e sottoscritte dall'interessato. Comunque, le somme non potranno essere superiori a £. 10.000.000 per intervento ed i tempi di restituzione non superiori ad anni 5.....

ART. 54
EROGAZIONE

2. L'erogazione effettiva del prestito, a seguito della elaborazione del relativo progetto è subordinata alla disponibilità economica a ciò destinata e definita annualmente dal Comune.

ART. 55
VERIFICHE

1. Il progetto di intervento tramite concessione di prestito sull'onore deve prevedere verifiche in itinere e una relazione conclusiva prodotta dal Servizio Sociale Comunale.

ART. 56
INADEMPIENZA

1. In caso di mancata ottemperanza di quanto previsto dal progetto che definisce l'intervento di aiuto tramite prestito sull'onore e delle relative condizioni, circa la restituzione delle somme concesse, il Comune procederà ai sensi dell'art. 1819 del Codice Civile ed il beneficiario del prestito non potrà accedere ad ulteriori prestiti o ad altri benefici di natura economica.

TITOLO VIII
ALTRI BENEFICI ALLE FORME ASSOCIATIVE

ART. 57
CONCESSIONE DI PATROCINIO

1. Il patrocinio del Comune di Osimo a manifestazioni, iniziative e progetti organizzati da enti pubblici o soggetti privati è concesso formalmente dal Sindaco, su proposta del dirigente ed Assessore competente.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata.
3. Per ottenere la concessione del patrocinio il soggetto interessato deve presentare richiesta formale indirizzata al Sindaco, utilizzando esclusivamente l'apposito stampato in distribuzione presso l'Ufficio relazioni con il pubblico, di norma, sessanta giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o del progetto.
4. La richiesta dovrà illustrare dettagliatamente l'iniziativa, manifestazione o il progetto che s'intende realizzare, ed indicare i luoghi ed i tempi di effettuazione, oltre che l'azione ed i mezzi di promozione pubblicitaria.

5. per ottenere la concessione del patrocinio l'iniziativa, la manifestazione od il progetto deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) integrare ed arricchire il panorama delle iniziative programmate a livello cittadino nei seguenti settori della società civile:
 - attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
 - musica, spettacolo, arti visive, fotografia cinema, letteratura;
 - attività ricreative e del tempo libero, dibattiti su temi socio-culturali di attualità, iniziative di carattere interculturale;
 - attività educative formative;
 - attività turistiche;
 - sviluppo economico;
 - tutela dei valori ambientali;
 - tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia, dei diritti dei cittadini,
 - attività di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione ed al recupero di situazioni di disagio e di emarginazione;
 - attività sportive.
- b) essere in grado di coinvolgere la cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani;
- c) promuovere il dialogo interculturale;
- d) promuovere una migliore utilizzazione del tempo libero;
- e) usufruire di un'azione di promozione e di comunicazione (manifesti, inviti, ecc.) sulla quale andrà apposto il logo del comune di Osimo, che sia qualificata per una idonea presentazione pubblica dell'iniziativa patrocinata e per il conseguimento degli obiettivi che la stessa si propone.

6. La concessione del patrocinio, comunicata formalmente, sarà subordinata alla preventiva presentazione della bozza di materiale pubblicitario, di cui al precedente comma 5 p. e), che dovrà ottenere il benestare dell'Amministrazione prima di essere reso pubblico con l'apposizione del logo del Comune.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE GENERALI E FINALI

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 58 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per l'anno 2001, la revisione dell'albo delle libere Forme associative, è disposto nel rispetto della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga alle disposizioni del presente Regolamento le richieste di benefici per l'anno 2001 possono essere rivolte al comune entro 30 gg. dalla data di esecutività del presente atto. Tutte le richieste di interventi economici già pervenute al comune per l'anno 2001, sono ritenute valide salvo eventuale richiesta di integrazione.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 59 INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O PRIVATI

1. Quando gli oneri degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

ART. 60 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali (anche per gli aspetti concernenti i rapporti con le Consulte competenti nelle materie disciplinate dal presente atto);
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

ART. 61
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune di Osimo rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Forme associative e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune di Osimo non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato patrocinio e/o interventi economici alle Forme associative proponenti, anche se rappresentanti del Comune facciano parte degli organi amministrativi delle stesse. Nessun rapporto di obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di finanziamento non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, determinarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione degli interventi è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

ART. 62
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale o servizio, previo consenso espresso dall'interessato.

Per quanto non previsto nel seguente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni intervenute.

ART. 63
RINVIO NORMATIVO

1. Per qualsiasi provvidenza disposta in base al presente regolamento si rinvia alla disciplina vigente al momento della concessione per quanto riguarda il rispetto:
 - delle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e delle altre gravi forme di pericolosità sociale;
 - delle norme di sicurezza concernenti l'utilizzazione degli immobili;
 - delle norme fiscali.

ART. 64

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE

1. ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno il Comune rende noti attraverso apposito Albo istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412 i beneficiari delle stesse.
2. All'Albo pretorio viene affisso un avviso di istituzione dell'Albo che può essere consultato presso gli uffici del Settore Servizi Sociali.
3. Lo stesso albo viene trasmesso entro il 30 aprile di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 65

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate tutte le norme regolamentari approvate con gli atti C.C. nn. 253/1991 mod. con atti 171/1992 e 41/2000, 66/1991 mod. con atto 36/1993, 36/1998 e 98/2000 ed ogni altra norma regolamentare in contrasto con il presente regolamento.